

Istituto di Studi Giuridici e Internazionali (ISGI) di Roma: conferma e sostituzione dell'atto costitutivo.

Provvedimento n. 72

IL PRESIDENTE

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 003, prot. AMMCNT-CNR n. 006921 in data 27 gennaio 2010, avente per oggetto la “Costituzione dell’Istituto di Studi Giuridici e Internazionali (ISGI) - Roma”, adottato in attuazione dell’art. 2 del “Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche” predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99 e così come successivamente integrato dal provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 16137 in data 31 gennaio 2002;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)” con particolare riguardo all’art. 14 che definisce la natura ed i compiti degli Istituti del CNR e all’art. 23 comma 9 che abroga il succitato D. Lgs. n.19/99 ad eccezione dei commi 3 lett. a) e 6 dell’articolo 13;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° maggio 2015 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 43 del 26 maggio 2015, prot. n. 36411 e in particolare l’art. 9 (Funzioni del Direttore di Istituto) e l’art. 12 (Struttura organizzativa degli istituti);

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR n. 121 prot. AMMCNT-CNR n. 76372 in data 21 ottobre 2014 di conferma e sostituzione dell’atto costitutivo dell’Istituto di Studi Giuridici e Internazionali (ISGI) di Roma;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35/2016 in data 18 febbraio 2016 che dispone l'accorpamento del Centro di Responsabilità di attività scientifica Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato (IDAIC) – di Firenze all'Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) - Roma;

CONSIDERATO che la succitata delibera dà altresì mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto, di modificare l'atto costitutivo dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI);

RITENUTO quindi di dover sostituire il predetto atto costitutivo dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI), secondo il testo appresso indicato;

DECRETA

Art. 1

Denominazione e sede

1. L'Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI), già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale.
2. La sede istituzionale di Istituto è a Roma, via dei Taurini 19.

Art. 2

Operatività e compiti

1. L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente.
3. L'Istituto, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca ed ogni altra attività prevista al Capo III del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
 - a) Diritto e organizzazione internazionale, diritto delle Nazioni unite, diritto dell'integrazione europea;
 - b) Il contributo dell'Italia alla formazione e all'applicazione del diritto internazionale;
 - c) Cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, la protezione dell'ambiente, la gestione delle risorse naturali, del mare e dello spazio;
 - d) Garanzie dei diritti fondamentali e tutela internazionale dei diritti umani;
 - e) Diritto agrario internazionale e comparato;
 - f) Processi di unificazione e integrazione giuridica in America Latina.

Art. 3

Sedi secondarie

1. L'Istituto può avere sedi secondarie, in sede diversa dalla sede istituzionale dell'Istituto stesso, da costituirsi ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Alle sedi secondarie di Istituto è preposto un responsabile, incaricato dal Direttore di Istituto, delegato alla gestione.

Art. 4

Unità di Ricerca presso Terzi

1. L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di Unità di ricerca presso terzi.

Art. 5

Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.

Art. 6

Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
2. Il Consiglio di Istituto è composto da:
 - a) dal direttore che lo convoca, ne determina l'ordine del giorno e lo presiede senza diritto di voto;
 - b) una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in n. 5 membri.
3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto.
5. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
6. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni.

Art. 7

Risorse

1. Con il presente provvedimento vengono confermate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell'Istituto stesso nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali precedentemente in dotazione al Centro di Responsabilità di attività scientifica Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato (IDAIC), come operante in quanto struttura scientifica del CNR ai sensi del d. lgs. 127/2003 e del previgente quadro normativo e regolamentare.
2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Art. 8

Norme finali

1. L'Istituto è articolato nella seguente sede secondaria:
 - a) Firenze, Via de' Barucci, 20 - denominata "Sezione di Diritto Agrario Internazionale e Comparato", conformemente al predetto d. lgs. 127/2003.
2. Il Direttore di Istituto provvederà a nominare un responsabile, con delega alla gestione, per la suddetta sede secondaria.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo Inguscio